

# EMILY

## Palermo



**ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**

## **STATUTO SOCIALE**

*(Testo vigente a seguito della modifica avvenuta in data 10 gennaio 2003 all'originario Statuto costitutivo del giugno 2001. In particolare, sono stati modificati gli articoli 3, 10, 14, 15 e 16).*

### Art. 1

#### Costituzione

E' costituita un'associazione culturale senza scopo di lucro denominata Emily in Italia Palermo

### Art.2

#### Adesione al Centro Emily in Italia

L'associazione Emily in Italia Palermo aderisce al Centro Emily in Italia con sede a Roma, che rappresenta la struttura di coordinamento tra le associazioni locali Emily in Italia.

### Art. 3

#### Sede

L'associazione Emily in Italia Palermo ha sede in Palermo, via Mondini 11 ed il Consiglio direttivo con apposita delibera potrà successivamente trasferire la sede in locali più opportuni.

### Art. 4

#### Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile.

### Art.5

#### Scopo

Lo scopo dell'Associazione è promuovere e sostenere l'affermazione dell'autonomia culturale, professionale e politica delle donne.

L'Associazione promuove la formazione delle donne relativamente alle attività politiche nel mondo del centrosinistra al fine di accrescere la partecipazione femminile alla vita pubblica.

L'Associazione promuove e sostiene la creazione di una rete tra donne che svolgono attività diverse in ambito professionale, culturale e politico finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze.

L'Associazione si avvale per il proprio funzionamento dell'attività volontaria e gratuita delle proprie associate.

Per il raggiungimento degli scopi statuari l'Associazione potrà avvalersi dei professionisti esterni singoli o collettivi, quali istituti di ricerca, enti specializzati, attraverso appositi accordi e convenzioni.

### Art. 6

#### Oggetto

L'Associazione organizza e svolge tutte le attività dirette al raggiungimento del proprio scopo, in particolare e a mero titolo esemplificativo, organizza e svolge corsi di studio e di formazione, seminari, dibattiti in ambito

culturale e politico, in aderenza agli scopi statutari di cui all'art. 4. Potrà anche costituire nel suo seno gruppi di studio, commissioni, svolgere indagini e ricerche, sviluppare attività in campo informativo ed editoriale.

#### Art. 7

##### Adesione

Possono iscriversi all'Associazione donne che ne condividano scopi e finalità.

Il mantenimento della qualità di socia è sottoposto al rispetto delle norme statutarie ed al pagamento della quota associativa che è stabilita annualmente dal Direttivo. Possono anche essere fissate fasce differenziate di quote. Il pagamento della quota è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio annuale e delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e quanto altro previsto dall'art. 7 del presente statuto.

Sono soci dell'Associazione:

- le fondatrici che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa;
- le socie ordinarie, che aderiscono successivamente;
- le socie sostenitrici e i soci sostenitori, che pur non facendo parte dell'Associazione, versano ad essa un contributo, perché ne condividono gli scopi e le finalità;

I benemeriti sono coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

Chi intende aderire per la prima volta all'Associazione deve rivolgerne espressa domanda al Consiglio direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio non è tenuto a esplicitare le motivazioni del diniego.

#### Art. 8

##### Diritti e obblighi

L'associata partecipa alle attività promosse dell'Associazione, fa parte dell'Assemblea e in essa esprime il proprio voto in relazione alle decisioni deputate all'Assemblea medesima.

L'associata è tenuta all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associata ha l'obbligo del pagamento della quota associativa.

La qualità di associata si perde in seguito a recesso, mancato pagamento della quota, esclusione.

Il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea. Nelle more di tale provvedimento il Direttivo può disporre la sospensione cautelare di un'associata, per la quale è sospeso l'esercizio dei diritti spettanti dalla qualità di socia.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. L'esclusa può adire entro trenta giorni il Collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Le associate che abbiano receduto o siano state escluse o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere<sup>1</sup> i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 9

##### Sostenitrici e sostenitori

Sono tutti coloro che pur non facendo parte dell'Associazione versano ad essa un contributo, perché ne condividono gli scopi e le finalità. Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche direttive.

---

<sup>1</sup> Errore di battitura nel testo dello Statuto. Leggasi "riprendere".

#### Art. 10

##### Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, la Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Le cariche sono gratuite e non è consentito corrispondere compensi di alcun tipo se non per rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 11

##### L'Assemblea

E' composta dalle socie fondatrici, dalle socie ordinarie e dai sostenitori e dalle sostenitrici effettivamente presenti e si riunisce a seguito di convocazione scritta della Presidente.

L'Assemblea esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive per l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e nomina, ogni due anni, la Presidente e le componenti del Direttivo. In tali casi l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà delle aderenti all'Associazione.

In via straordinaria l'Assemblea sarà convocata ogni volta in cui il direttivo ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta 1/10 delle socie aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria può proporre al Direttivo mozioni generali o specifiche.

L'Assemblea straordinaria espressamente convocata allo scopo, provvede alla modifica dello Statuto da approvarsi con il voto favorevole di almeno due terzi delle votanti.

#### Art. 12

##### Il Direttivo

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici associate, e comunque in numero dispari, elette ogni due anni dall'Assemblea. Il Direttivo nomina nel suo ambito la Vicepresidente vicaria, la Tesoriera, che insieme alla Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Il direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne promuove e coordina le attività.

Il Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi con convocazione della Presidente da effettuarsi almeno tre giorni prima della riunione.

Il Direttivo è convocato tutte le volte che la Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo delle sue componenti con l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà delle sue componenti e le decisioni sono prese a maggioranza delle presenti.

Il Direttivo fissa l'ammontare delle quote sociali e vigila sull'effettivo perseguimento degli obiettivi statutari. Il Direttivo potrà fissare regolamenti interni in attuazione del presente Statuto. Il Direttivo designa altresì le due rappresentanti che partecipano, insieme alla Presidente, alla nomina del Comitato Direttivo del Centro Emily in Italia.

I lavori del Direttivo saranno verbalizzati in un apposito registro che sarà sottoscritto (al termine della riunione) dalla Presidente, o in assenza di questa dalla Vicepresidente Vicaria.

#### Art. 13

##### La Presidente e l'Ufficio di Presidenza

La Presidente è eletta ogni due anni dall'Assemblea.

Alla Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo.

La Vicepresidente vicaria sostituisce la Presidente in caso di assenza o di impedimento.

La gestione e la raccolta dei fondi dell'Associazione è affidata a una tesoriera che li amministrerà e utilizzerà per il raggiungimento degli scopi associativi sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo.

La Tesoriera ha il compito di tenere i libri contabili e di predisporre annualmente il bilancio da sottoporre all'Assemblea.

#### Art. 14

##### Risorse economiche e patrimonio

La finalità dell'Associazione non è lucrativa e fa riferimento al D.Lgs. 460/97. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per le sue spese di funzionamento sono costituite:

- dalle quote versate dalle socie;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative) o attività commerciali collaterali utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse;
- da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, sovvenzioni e lasciti che socie e soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. Tali contributi devono essere sottoposti all'accettazione del Consiglio Direttivo.

Gli utili o gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti sotto nessuna forma diretta o indiretta a meno che ciò non sia imposto dalla legge, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse; l'obbligo è assoluto anche con la costituzione di riserve vincolate ai predetti fini.

Le quote associative e i contributi sono intrasmissibili.

#### Art. 15

##### Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle socie.

In deroga a quanto sopra il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2003.

#### Art. 16

##### Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio risultante della liquidazione non potrà essere diviso tra le socie, ma dovrà essere devoluto ad altro ente associativo non lucrativo con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito anche l'organismo previsto dall'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e fatta salva ogni diversa altra destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 17

##### Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Direttivo in base alle direttive stabilite dall'Assemblea.

#### Art. 18

##### Clausola compromissoria

Ogni controversia eventualmente insorta tra associati e Associazione sarà devoluta a un collegio arbitrale composto da un membro scelto da ciascuna parte in causa e da un Presidente designato di comune accordo fra gli arbitri o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Palermo.

#### Art. 19

##### Rinvio

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Palermo 10 gennaio 2003